

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'ACQUISIZIONE DI COMPONENTI HARDWARE E
SOFTWARE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art.

113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura delle componenti hardware, delle componenti

software e la prestazione dei “servizi connessi”, di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto, in particolare con le caratteristiche tecniche, le relative dotazioni e configurazioni e con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. Gli oggetti di fornitura sono univocamente identificati dai part number presenti sul listino ufficiale della SUN (Listino Italiano Sun Microsystems Gennaio 2007) ed elencati nella seguente tabella:

a) **Fornitura delle componenti hardware**, costituita dalle seguenti voci:

ITEM	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	XE6900-USIV+KITZ	Power upgrade kit for Sun Fire E6900 servers. Required for use of 1.8GHz UltraSPARC IV+ CPU/Memory boards. Business hour installation services included. RoHS-5	1
2	XU54BD-482-1800-Z	Uniboard bundle with: 4 * 1.8GHz UltraSPARC IV+ Processors with 2MB on-chip L2 cache and 32MB L3 cache each, 8 banks of 2GB memory options (32 * 512MB DIMMs / 16B total for the board). (Standard Configuration) RoHS-5 For use with the Sun Fire E4900, E6900, E20K and	2

		E25K.	
3	X4445A	Sun Quad GigaSwift PCI-X Ethernet UTP Adapter. QGE-X is a half length PCI card with four 10/100/1000 BASE-T Ethernet interfaces in a single card. RoHS-6 compliant.	2
4	Configuration: XTA3510R01A2Z730Z	1 x Sun StorEdge SE3510 con 2xRAID Controllers (10x146GB HD)	Le quantità relative a tale componente sono indicate dettagliatamente nelle righe 4-1, 4-7 successivamente elencate
4-1	XTA3510R01A2Z730Z	Sun StorEdge(TM) 3510 FC Array Rack Ready, 730GB (5 * 146GB 15Krpm FC-AL drives) w/2 * FC RAID controllers, 1GB cache, 2 * AC power supplies, and 6 * shortwave SFPs; (Does not include Sun StorEdge(TM) Configuration Service software; RoHS-5)	1
4-2	X384L	Localized Power Cord Kit Italian This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant.	2
4-3	XTA-3000-2URK-19UZ	Sun StorEdge(TM) 3000 2U universal rack, sliding rail kit; (RoHS-5)	1

4-4	XTA-3510-146GB15KZ	1 * 146GB 15Krpm FC-AL disk drive in Sun StorEdge(TM) 3000 carrier; (RoHS-6)	5
4-5	EBA9S-301-E9M9	ESM Base Applications, Media and Documentation; Includes: Sun Storage Automated Diagnostic Environment 2.4, Sun SAN Foundation Software 4.4.5, Storage Portlets	1
4-6	NCSS9-230-W9NR	Sun StorEdge (TM) 3000 Family Software and Documentation 2.3. Includes Configuration Service 2.3, CLI 2.3, and Diagnostic Reporter 2.3 software; unlimited RTU; media and docs on CD-ROM; for Solaris (SPARC Only), Microsoft Windows, Linux, IBM AIX, and HP-UX; SMI-S Provider 2.3 software for Solaris (SPARC only); US English	1
4-7	X9734A-Z	15M LC to LC FC Optical Cable RoHS-6 Compliant.	4
5	SG-XPCI1FC-QL2	Sun StorageTek PCI-X Enterprise 2Gb FC Host	4

		Bus Adapter, Single Port includes standard and low profile brackets. RoHS 6 compliant	
6	Configuration: A42-XH42C2-04HD	2 x V440 con 3 CPU, 16GB, 4 x 73GB disks, 2 HBA FC	Le quantità relative a tale componente sono indicate dettagliatamente nelle righe 6-1, 6-7 successivamente elencate
6-1	A42-XH42C2-04HD	RoHS-5, Sun Fire V440 Server, 2 * 1.593GHz UltraSPARC IIIi processors with 1MB Cache each, 4GB Memory(8 * 512MB DIMMS), 4 * 73GB 10Krpm Ultra320 SCSI Disks, DVD-ROM, 2 Power supplies, Solaris 10 + Java Enterprise System Software pre-installed. RoHS Compliant. (Standard Configuration)	2
6-2	SG-XPCI1FC-QL2	Sun StorageTek PCI-X Enterprise 2Gb FC Host Bus Adapter, Single Port includes standard and low profile brackets. RoHS 6 compliant	4
6-3	X4445A	Sun Quad GigaSwift PCI-X Ethernet UTP Adapter. QGE-X is a half length PCI card with four 10/100/1000 BASE-T Ethernet interfaces in a single card. RoHS-6 compliant.	2

6-4	X7417A	Sun Fire V440: 2-Post Rackmount kit. RoHS-6 Compliant	2
6-5	X384L	Localized Power Cord Kit Italian This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant.	4
6-6	X7446A-4	RoHS-5, Sun Fire V440: 1.593GHz CPU module with 8GB DDR1 memory UltraSPARC IIIi CPU/memory module with 8GB of memory implemented as 2 * (X)7711A-4 memory options, i.e. fully populated. RoHS Compliant.	2
6-7	SOLZ9-10EC9A7M	Solaris 10 6/06 Media kit - DVD - No license (aka SES kit)	2
7	X7704A-4	RoHS-5 2GB Memory Expansion Kit (2*1GB) low-profile DDR PC2100 or faster registered ECC DIMMs for Sun Fire V210, Sun Fire V240, Sun Fire V440, Netra 240, Netra 440, Sun Blade 1500 and Sun Blade 2500 workstation. Minimum 4.16.x OPB is required when upgrading with these DIMMs.	8
8	X3837A	5 meter Null Ethernet Cable,	2

		RoHS-6	
9	Configuration: SR9-2XKM038A-IP	1 x Sun Rack 900-38	Le quantità relative a tale componente sono indicate dettagliatamente nelle righe 9-1, 9-2 successivamente elencate
9-1	SR9-2XKM038A-IP	Cabinet, Sun Rack 900-38 with Front Door and PDS Installed. This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant.	1
9-2	X6829A	Power Cable, Outside No. Amer., Sun Rack PDS. Plug IEC309 IP44 16A, 3 Pin (Four 16A cables) This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant.	1
10	X7300A-Z	Sun Fire V490 & V890 UltraSPARC IV+ Processor Module, 2* 1.8GHz with 32MB cache each, 8GB DRAM (16 * 512MB DIMMs) RoHS-5 Compliant	2

b) Fornitura delle componenti Software, costituita dalle seguenti voci:

ITEM	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	SOLZ9-090C9A7M	Solaris 9 DVD-ROM media kit (latest release). SPARC/x86 Platform Edition. Multilingual. No license, no hardcopy documentation.	1
2	CLUZS-999-99M9	Sun Cluster 3.1 Media Kit	1

		(latest release). This part number always refers to the latest release of Sun Cluster 3.1 software.	
3	CLA9S-313-99M9	Sun Cluster 3.1 Agents 9/04 Media Kit for SunPlex systems.	1
4	CLAIS-XXR-9999	Sun Cluster agent license HA Oracle agent. One license required per cluster.	1
5	CLISL-LCO-P999	SunPlex server license for Sun Fire V440. One license required per server.	2
6	MSGD9-LCO-JA01	Sun Java System Messaging Server, License Only, pricing per user, 1-4,999 users (1,000 user minimum)	2.500 utenti
7	JVSZ9-00LC997S	Java Enterprise System (latest Release) DVD Media kit. No license. No documentation. Solaris/SPARC, Solaris/x86. Multilingual. Some limitations to OS and language support apply to cluster components.	1
8	MS99S-JVS29-1M	Sun Java System Messaging Server, for Solaris; English, French, German, Spanish, Korean, Simplified Chinese and Traditional Chinese. 1 Year Electronic Software Distribution	1

- c) **Prestazione di "Servizi connessi"**, costituita dalle seguenti voci:
1. **Servizio di "Consegna"** delle componenti, di cui alle lettere a) e b), da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
 2. **Servizio di manutenzione "on-site"**, in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura - prima fase" e dalla "Data di accettazione della fornitura - seconda fase" di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, delle componenti hardware di cui alla lettera a), da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. Le componenti hardware e software di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, tuning guide etc.). La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) e CD.
 3. Le componenti hardware e software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 4. Le componenti hardware, di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere corredate dei cavi necessari al funzionamento delle stesse.
 5. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata e i servizi dovranno essere eseguiti presso il CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze sito a Latina, in viale Nervi 270 (CAP

04100).

6. Quale Responsabile del Procedimento è nominato la dott. Alessandra Pacci.

Articolo 2 S

Durata

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 12 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura - seconda fase" , di cui all'art. 9 S comma 9.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.

Articolo 3 S

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle componenti hardware e software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle componenti hardware e software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle componenti hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi

connessi, nonché ai connessi oneri assicurativi;

- e) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della

Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14 S.

Articolo 4 S

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature collaudate nella prima fase a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura - prima fase" e delle apparecchiature collaudate nella seconda fase a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura - seconda fase" di cui all'art. 9 S comma 9; prima di tali date tutti i rischi

relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.

2. Le licenze d'uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione sarà titolare delle licenze d'uso dei prodotti software collaudati nella prima fase a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura - prima fase" e delle licenze d'uso dei prodotti software collaudati nella seconda fase a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura - seconda fase" di cui all'art. 9 S comma 9; prima di tali date tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

Articolo 5 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano

inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalle "Date di accettazione della Fornitura - prima e seconda fase" come meglio specificato al successivo articolo 9 S "Collaudo e accettazione", comma 9.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14 S, nonché dell'art. 1456 c.c..

Articolo 6 S

Risorse impiegate

1. L'Impresa dovrà indicare, entro 5 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, tra la proprie risorse, un Responsabile della fornitura (nella persona di _____), al quale la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del Responsabile della fornitura di cui al precedente comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 12 G d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

Articolo 7 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Ovvero

1. L'impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8 S

Consegna delle componenti hardware e software

1. La consegna delle componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettere a) e b), dovrà essere eseguita dall'Impresa, secondo

quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri volti ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare le apparecchiature nei siti prescelti del CED di Latina.

2. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di stipula del presente contratto, un "Calendario Operativo" della consegna, definendo le varie fasi in cui la stessa si articola, i riferimenti del personale e dei mezzi di trasporto impegnati ed i relativi tempi di esecuzione;
3. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di stipula del presente contratto, un "Piano di test della fornitura" contenente l'articolazione delle prove proposte per il collaudo delle componenti ed il nominativo del Responsabile della Fornitura, di cui al precedente art. 6 S comma 1, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
4. Il termine dell'attività di consegna delle componenti della fornitura dovrà essere formalizzato dal Fornitore con un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto dal Responsabile della Fornitura e accettato da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle componenti della fornitura, nonché dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:
 - la data ed il luogo dell'avvenuta consegna;
 - i dati identificativi (numero, serial number, part number) delle

componenti della fornitura oggetto del verbale di consegna.

5. La sottoscrizione del suddetto verbale di consegna da parte del Responsabile della Fornitura e dell'incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione concluderà le attività di "Consegna".
6. Al termine delle attività di "Consegna" delle componenti verrà effettuato il collaudo di cui al successivo art. 9 S.

Articolo 9 S

Collaudo e accettazione

1. Il collaudo della fornitura sarà articolato in due differenti fasi e consisterà nell'effettuazione delle prove tecniche previste in uno specifico "Piano di Collaudo", predisposto dall'Installatore, approvato da Consip e comprendente le prove indicate dal Fornitore nel "Piano di test della fornitura" di cui al precedente art. 8 S comma 3.
2. La prima fase del collaudo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data del "Verbale di consegna" di cui al precedente art. 8 S comma 4.
3. La seconda fase del collaudo avverrà entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data del "Verbale di consegna" di cui al precedente art. 8 S comma 4.
4. Ambedue le fasi avverranno in contraddittorio tra l'Installatore, il Responsabile della Fornitura e Consip e consisteranno nell'effettuazione delle prove tecniche (a carico dell'Installatore) previste nel "Piano di collaudo" di cui al precedente comma 1.
5. L'Impresa dovrà inoltre accettare che il collaudo comprenda, come parte integrante, le prove indicate dal Committente.
6. Per ognuna delle due fasi verrà redatto a cura dell'Installatore un

apposito “Verbale di collaudo”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e/o Consip e dal Responsabile della Fornitura, che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero e matricola delle apparecchiature costituenti i componenti consegnati;
 - serial number dei prodotti software;
 - descrizione della configurazione Hardware e Software oggetto del collaudo;
 - descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
 - descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
 - descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.
7. Ciascuna delle due fasi di collaudo si intende positivamente superata solo se tutte le componenti fornite, risultano funzionare correttamente, sia singolarmente, sia integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dal Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo di ognuna delle due fasi di collaudo la data del corrispondente “Verbale di collaudo” positivo (uno per ogni fase di collaudo) verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Committente per le componenti oggetto della specifica fase di collaudo.
9. La fornitura avrà due date di accettazione della Fornitura:
- “Data di Accettazione della Fornitura – prima fase”, che è la data di chiusura con esito positivo della fase 1 di collaudo;
 - “Data di Accettazione della Fornitura – seconda fase”, che è la data

di chiusura con esito positivo della fase 2 di collaudo.

10. Nel caso di esito negativo della prima e/o della seconda fase di collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data di esecuzione del relativo collaudo con esito negativo. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S, nonché dell'art. 1456 c.c.

Articolo 10 S

Servizio di manutenzione in garanzia

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle componenti hardware della fornitura, di cui al precedente art. 1 S lettera a), per un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura - prima fase" per le componenti collaudate nella prima fase e dalla "Data di Accettazione della Fornitura - seconda fase" per la componenti collaudate nella seconda fase, come meglio specificato all'articolo 9 S, comma 9.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione dei guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.
3. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la

Consip; le parti sostituite verranno ritirate dall'Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.

4. L'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S.
5. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate.
6. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S.
7. Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia, come descritto nel Capitolato Tecnico, dovrà essere prestato dall'Impresa, per tutti i giorni lavorativi della settimana, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi sabato, domenica e festivi.
8. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti mediante telefono al numero _____ e/o strumento telematico all'indirizzo _____, con conferma via fax al numero _____. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
9. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Consip, entro 2 ore lavorative.

10. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
11. L'Impresa si impegna a ripristinare la funzionalità delle componenti hardware entro 8 ore lavorative dal momento della ricezione del fax di conferma di cui al precedente comma 8.
12. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguiti dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
13. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 11, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
14. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle componenti hardware e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
15. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 11 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Consip, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro

sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.

17. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

Articolo 11 S

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione del nominativo del Responsabile della fornitura, rispetto al termine di cui all'art. 6 S comma 1, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro).
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di **consegna** delle componenti hardware e software di cui al precedente articolo 8 S, comma 1, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro).
3. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca componenti hardware e software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di **consegna del "Calendario Operativo"** di cui al precedente articolo 8 S, comma 2, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
5. Nel caso in cui la Consip accerti la **presenza di virus** nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a Euro

- 500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni inadempimento.
6. Qualora l'Impresa non **consegna il "Piano di test della fornitura"** entro il termine prescritto all'art. 8 S, comma 3, la Consip applicherà una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
 7. Qualora l'Impresa non provveda alla **consegna del "Verbale di consegna"** di cui all'art. 8 S comma 4, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro).
 8. Nel caso di **esito negativo di ciascuna fase di collaudo**, qualora non vengano eliminati i vizi accertati entro il termine prescritto dall'art. 9 S, comma 10, la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
 9. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 10, comma 9, previsto per la **presa in carico**, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 300,00 (trecento/00).
 10. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. art. 10 S, comma 11, per il **ripristino**, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).
 11. Qualora il **fermo delle apparecchiature** o di una loro componente superi le ventiquattro ore solari complessive nel corso di un anno, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al precedente art. art. 10 S, comma 11, la Consip applicherà all'Impresa una penale di 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni due ore, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
 12. Per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e apparecchiatura/e, di cui all'art. 10 S, comma 15, l'Impresa, qualora

non provveda, a proprie cure e spese, alla **sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti**, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) calcolata per ogni apparecchiatura - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita.

13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
16. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo

globale di cui al successivo art. 12 S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.

Articolo 12 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprendente fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro _____, al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle componenti hardware di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) è pari a Euro _____ (_____);
 - b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle componenti software di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b) è pari a Euro _____ (_____),entrambi i corrispettivi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi del Servizio di "Consegna" di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 1, del Servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 2 e della documentazione di cui all'art. 1 S, comma 2.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dall'art.115 del D.lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) dall'art.115 del D.lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 13 S

Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
per i corrispettivi di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettere a) e b), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei

- consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", salvo eventuali deroghe concesse dalla Consip/Amministrazione previa opportuna motivazione.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (consegna, servizio di manutenzione) e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Consip controfirmata dall'Amministrazione, attestante che i beni e i servizi sono stati effettivamente acquisiti e resi. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 3. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
 4. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
 5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa

le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare ciascuna, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 14 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione";
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del

contratto, ai sensi dell' art. 10 G;

- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell' art. 7 G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art 5 S Garanzie, art 9 S Collaudo ed accettazione, art. 11 S Penali, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 9 G Proprietà dei prodotti, art. 12 G Cauzione, art. 15 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art. 16 G Trasparenza dei prezzi, art. 17 G Subappalto, art. 20 G Condizione particolare di risoluzione, art. 21 G Codice Deontologico, art. 22 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 11 S - Penali ;

Articolo 14 S - Risoluzione ;

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G - Cauzione ;

Articolo 13 G - Recesso ;

Articolo 14 G - Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G - Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Codice deontologico ;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, li _____

L'Impresa
